


Comune di Latina
(Provincia di Latina)



Assessorato Governo del Territorio
Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio

Relazione

“Corrispondenza tra le zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale (Titolo II° delle NTA del vigente PRG) con le zone territoriali omogenee A e B previste dal DM 1444/68”



novembre 2020

Data	09/11/2020
Stato del documento	Definitivo
	Assessore: Arch. Francesco Castaldo Dirigente: Arch. Eleonora Daga Responsabile ufficio di piano: Arch. Emanuele Spagni UDP – Ufficio di piano Latina: Arch. Alessandro Abaterusso Arch. Matteo Prati Arch. Daria Quaresima

Indice

Premessa	pag. 3
1. I contenuti indicativi della relazione del Piano regolatore generale vigente	pag. 4
2. I contenuti prescrittivi delle norme tecniche di attuazione	pag. 7
3. Il DiM 1444/1968	pag. 11
4. Corrispondenza tra la suddivisione in zone del vigente PRG con le zone territoriali omogenee A e B del DiM 1444/68: motivazioni e obiettivi	pag. 13
5. Tabella di confronto tra le zone del PRG vigente e le zone territoriali omogenee previste dal DiM 1444/1968	pag. 15

Premessa

La presente relazione, a supporto della determinazione dirigenziale, illustra il quadro di riferimento per definire i criteri di analogia tra la suddivisione in zone del territorio comunale (Titolo II delle NTA del vigente PRG) con le zone territoriali omogenee previste dall'art. 2 del DiM 1444/1968. Nel corpo normativo delle NTA, tuttavia, viene sovente citato il DiM e a cui si rimanda ai paragrafi successivi per specificazioni in merito.

Va prioritariamente detto, che seppur il PRG vigente sia stato approvato con DM 6476 del 13.01.1972, ben 4 anni oltre l'approvazione del DiM 1444/1968, le norme tecniche di attuazione pur recependo i contenuti sui rapporti tra zone omogenee e standard, non sono mai state adeguate alla nomenclatura prevista dal DiM stesso. Con il presente documento si stabilisce la relazione tra la nomenclatura delle zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale dal PRG e quelle del DiM **unicamente al fine di garantire l'applicabilità delle disposizioni in materia fiscale per le detrazioni relative agli interventi finalizzati al recupero e al restauro delle facciate degli edifici, come previsto dall'art. 1 comma 219 della Legge 27 dicembre 2019.** Inoltre, si rappresenta, che il presente documento e la relativa determina, non costituiscono variante al PRG, non modificando le quantità, gli indici, le disposizioni, le modalità attuative e quant'altro disciplinato in ogni singola zona omogenea dal PRG vigente e da tutti gli atti conseguenti e, dove presente, dai relativi successivi strumenti attuativi (che rimangono del tutto confermati e vigenti, lì dove lo siano) e tutti gli atti ad oggi vigenti.

1. I contenuti indicativi della relazione del Piano regolatore generale vigente

Come noto il Piano Regolatore Generale si compone di una serie di atti amministrativi, descrittivi, prescrittivi e grafici, che determinano lo sviluppo della città e del territorio, attraverso una serie di regole che incidono sul diritto di proprietà.

La Relazione del Piano regolatore vigente, documento descrittivo che illustra lo stato di fatto all'epoca vigente e le motivazioni delle scelte effettuate, è strutturata in due parti e relativi sotto capitoli, come di seguito riportato:

Parte Prima – Criteri generali di impostazione del Piano

Cap. 1 – Formazione della città

Cap. 2 – Dimensioni

Cap. 3 – Ubicazioni

Cap.4 – Collegamenti

Cap. 5 – Attuazione

Parte Seconda – Il Piano regolatore

Cap. 1 – Circolazione

Cap. 2 – Ristrutturazione urbanistica

Cap. 3 – Classificazione del territorio

Nello specifico, nella Relazione, dopo la disamina dell'evoluzione della città dalla sua fondazione al "oggi" del piano, nel capitolo 2 si fa riferimento al dimensionamento, in ragione della crescita sostenuta della popolazione insediata relativamente giovane, attraverso le previsioni della popolazione da insediare nelle diverse zone di piano individuate:

di completamento

di espansione

zona artigianale e industriale leggera

industriale e attrezzature di servizio

di villeggiatura.

Al successivo capitolo 3, si affrontano le localizzazioni del piano, in riferimento agli elaborati grafici. Va detto che il piano, nelle sue strategie localizzative espansive, anticipando i temi oggi attualissimi, poneva attenzione alle scelte in relazione al consumo di suolo agricolo (l'agricoltura era allora una delle principali attività per la città di Latina) e alle relazioni tra le zone industriali (inquinanti) e la residenza, e una particolare attenzione alla fascia costiera, dove all'auspicato sviluppo turistico, si associava una forte dotazione di spazi e servizi pubblici (terme e lago di Fogliano) da regolamentare con un "*piano comprensoriale paesistico*", concordato con la Sovrintendenza. In merito alle previsioni di trasformazione di Latina in luogo centrale, come snodo tra le aree metropolitane di Roma e Napoli, veniva proposta la localizzazione del Centro direzionale e il completamento del centro urbano "*attuale*". Per il "*centro attuale*" si recepivano i contenuti del precedente piano Frezzotti e del piano "militare", attraverso il completamento con la regola della "*superficie coperta pari ad 1/5 + 100 della superficie del lotto*". Sui borghi, il piano, prevedeva una doppia politica, quelli più vicini alle attività a maggior reddito (industria e turismo) di maggior espansione (Latina scalo, Borgo Podgora, Borgo Sabotino, Borgo Grappa), gli altri, come piccoli centri attrezzati al servizio delle attività agricole.

Nel capitolo 4 si tratta delle connessioni e dei collegamenti e della necessità di "*reinserire Latina nella rete dei traffici a lunga distanza di collegamento nazionale*".

Al capitolo 5 - Attuazione, il piano raggruppa gli interventi secondo le seguenti modalità di intervento: *infrastrutture; zona industriale; ristrutturazione centro urbano attuale; zone di espansione; servizi generali*, prevedendo poi una scansione temporale di interventi in fasi successive.

La parte seconda della Relazione divisa in 3 sub capitoli riguarda le indicazioni progettuali da assumere e per prima si occupa della circolazione e delle relative piattaforme stradali, con le distanze e i vincoli da assumere in fase di previsione dei tracciati.

Il capitolo successivo riguarda la Ristrutturazione, con il seguente obiettivo: "*Al fine di non condannare la città attuale all'immobilismo più assoluto, con le conseguenze di un degradamento progressivo del valore delle proprietà ricadenti nei limiti del vecchio Piano Regolatore, si è prevista una ristrutturazione urbanistica con la formazione di quartieri non più periferici rispetto all'unico centro cittadino, ma fomi di un proprio centro d'interessi, di zone verdi e servizi, collegati da una circolazione meglio classificata.*". Infatti la città è stata divisa in quartieri da ristrutturare contraddistinti con la lettera R, indicando con RO il nucleo originario e gli altri con un numero progressivo. La caratteristica di queste zone è che erano già costruite e abitate (in alcuni casi anche completamente) e che vi era la necessità di reperire le aree a standard e servizi di quartiere. Tutte le aree erano, quindi sottoposte, a piano attuativo.

L'ultimo capitolo si occupa della Classificazione del territorio distinguendo 9 zone disciplinate dalle NTA (norme tecniche di attuazione):

Zona A – Ridimensionamento viario ed edilizio

Zona B – Completamento

Zona C – Centro direzionale

Zona D – Espansione

Zona E – Servizi Generali

Zona F – Industrie

Zona G – Verde

Zona H – Rurale

Zona I – Attrezzature speciali

2. I contenuti prescrittivi delle norme tecniche di attuazione

Le **NTA**, norme tecniche di attuazione, del dicembre del 1971 a cura dell'Ufficio Urbanistica e a firma dell'Ingegnere Capo Caciari Giuseppe e del Sindaco e dell'Assessore pro tempore dell'epoca, costituiscono la parte prescrittiva del piano regolatore, sono strutturate secondo il seguente articolato:

TITOLO I – Attuazione del Piano regolatore (norme generali)

– *Art. 1*

– *Art. 2*

– *Art. 3*

TITOLO II – Suddivisione del territorio comunale in zone

– *Art. 4 – Zona R – Ridimensionamento viario ed edilizio*

– *Art. 5 – Zona C – Centro direzionale*

– *Art. 6 – Zona di espansione*

– *Art. 7 – Attrezzature di servizio*

– *Art. 8 – Zona F – Industria*

– *Art. 9 – Zona G – Aree verdi*

– *Art. 10 – Zona H – Rurale*

– *Art. 11 – Zona I – Attrezzature speciale*

– *Art. 12 – Zone vincolate*

– *Art. 13 – Zona L – Completamento*

TEMPI DI ATTUAZIONE

A) Viabilità

B) Zone Industriali

C) Zone Residenziali

TABELLA I – Zona “R” Ridimensionamento viario ed edilizio

TABELLA II – Zona “Q” Espansione

Nelle Norme tecniche di attuazione (NTA), i primi 3 articoli fanno riferimento ai contenuti generali validi e applicabili in ogni zona del territorio comunale. Nell'articolo 1 si fa riferimento alle modalità attuative del PRG, e in particolare:

- *single licenze edilizie*
- *piani attuativi estesi a parte dei comprensori*
- *piani attuativi estesi agli interi comprensori*

Specificatamente l'attuazione per *single licenze* avviene nelle zone L nel rispetto delle tipologie edilizie e delle densità fondiari previste nella zona di riferimento e all'art. 13 delle NTA trattandosi di zone di piano in gran parte attuate e con un disegno precedente alla redazione del piano regolatore.

L'attuazione mediante piani particolareggiati e di lottizzazione estesi anche *a parte della superficie comprensoriale* nei comprensori R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - Q4 e Q5 e nei comprensori costieri e dei borghi, secondo le quantità previste nella tabella I per gli R e nella tabella II (vedere di seguito) per i soli comprensori Q4 e Q5.

L'attuazione avviene esclusivamente mediante piani particolareggiati o di lottizzazione *estesi all'intera superficie* nei comprensori RO - R1 - R9 - Q1 - Q2 - Q3, nei comprensori costieri e nei borghi, secondo le disposizioni previste nella tabella I per gli R e nella tabella II per i comprensori Q1, Q2 e Q3.

Inoltre per tutti i comprensori la localizzazione dei servizi sugli elaborati di PRG ha una valenza esclusivamente indicativa, rimandando la collocazione di standard in fase di piano attuativo. Negli articoli 2 e 3 sono definiti gli aspetti inerenti alla densità edilizia, il numero di abitanti teorici insediabili, gli elementi tipo/morfologici che determinano volumetria da calcolare o meno nel dimensionamento complessivo di piano. Vengono poi stabilite le destinazioni d'uso per singoli manufatti e le modalità per il cambio di destinazione.

Infine si stabilisce la volumetria massima ammissibile sulle superfici destinate a “*servizi generali di inter-quartiere*” che fanno riferimento agli impianti che comportano un notevole flusso di traffico e la cui localizzazione è specificatamente rappresentata sugli elaborati di PRG.

Il Titolo II, costituito di 10 articoli, suddivide e classifica il territorio nelle diverse zone.

Zona R - ridimensionamento viario ed edilizio

Zona C - centro direzionale

Zona Di espansione

Zona E - servizi generali

Zona F - industria

Zona G - verde

Zona H - rurale

Zona I - attrezzature speciali

Zona L - completamento

Di seguito una breve disamina sulle singole zone.

Zona R - ridimensionamento viario ed edilizio: Suddivisa in 10 comprensori fa riferimento a zone prevalentemente residenziali già totalmente o parzialmente interessate da costruzioni e servizi, nelle

quali si dovrà procedere con piani esecutivi per operazioni di parziale ristrutturazione o per il completamento dei comprensori dovendosi tenere conto anche delle volumetrie già realizzate.

Zona C – Centro direzionale: suddivisa in due sottozone C1 e C2, con funzioni commerciali e di servizi pubblici e privati, oltre che di alberghi, il cui discrimine tra le due sottozone è la quantità di funzioni residenziali, pari a max il 30% in C1 e sino al 50% in C2.

Zona Di espansione: suddivisa in 4 sottozone, riguarda i nuovi insediamenti di iniziativa pubblica e/o privata, o per mezzo di espropriazione oppure con formazione di consorzi dei proprietari sulla base di una convenzione con il Comune di Latina.

Zona E – Attrezzature di servizio: suddivisa in due sottozone; sottozona E1 (servizi generali) e sottozona E2 (servizi comuni e di quartiere). Come già detto nelle norme generali (art.1-2-3) la loro localizzazione è rinviata ai piani esecutivi. L'indice di fabbricabilità è stabilito in 2 mc/mq. In merito alle destinazioni d'uso il piano definisce che non siano esclusivamente pubbliche e che tuttavia occorranza soddisfare esigenze fondamentali.

Zona F – Industria: suddivisa in due sottozone: F1 (aree per industrie grandi e medie e relativi servizi generali e con residenza ammessa per custode e personale dirigente); F2 (aree per piccole industrie, artigianato industriale, depositi e magazzini e con residenza ammessa per custode e personale dirigente o proprietario). Attuazione per piani attuativi, tuttavia, è possibile realizzare insediamenti previa delibera di consiglio comunale.

Zona G – Aree verdi: Divisa in due sottozone G1 (verde privato vincolato) e G2 (verde pubblico)

Zona H – Rurale: Unica sottozona, che comprende tutto il territorio comunale, con destinazione agricola cui, si intende conservare sia tale funzione sia l'aspetto caratteristico della campagna pontina.

Zona I - Attrezzatura speciale: Suddivisa in due sottozone I1-Lago di Fogliano (Parco Pubblico e per la fruizione del lago) e I2-Attrezzature Termali (quartiere termale con attrezzature turistiche, ricettive, ricreative e commerciali)

Zona L – Completamento: Riguarda principalmente le parti dei quartieri Q1 e Q3 non disciplinate dai piani di zona della 167 e quasi completamente edificate, ed è consentita l'attuazione diretta con le indicazioni previste dal PRG.

Inoltre l'art. 12 indica le **Zone vincolate**, con vincoli di inedificabilità derivanti da altre superiori disposizioni di legge.

L'ultimo Titolo delle norme fa riferimento ai tempi di attuazione del PRG, in riferimento alla viabilità, alle attività industriali e ai quartieri residenziali.

Infine nelle NTA sono allegate le tabelle I e II con i dati quantitativi da rispettare per comprensorio:

ZONE “R” RIDIMENSIONAMENTO VIARIO ED EDILIZIO -Tabella I

Comprensori	Totale	Escluse AR.SE.GE.	Sup. terr.	Scuole obbligo		Verde pubblico		Servizi comuni		Parcheggi pubblici		Totale attrezzature		Servizi generali di Interquartiere (1)	
	Ha	Ha	ab/Ha	%	mq/ab	%	mq/ab	%	mq/ab	%	mq/ab	%	mq/ab	%	mq/ab
R0	65,15	58,85	250	7,50	3,00	15,00	6,00	3,75	1,50	3,75	1,50	30,00	12,00	5,0	4,0
R1	85,62	62,07	250	11,25	4,50	22,50	9,00	5,00	2,00	6,25	2,50	45,00	18,00	5,0	2,0
R2	80,93	76,64	120	3,60	3,00	10,80	9,00	1,80	1,50	1,80	1,50	18,00	9,00	2,4	2,0
R3	86,53	74,14	120	3,60	3,00	10,80	9,00	1,80	1,50	1,80	1,50	18,00	9,00	2,4	2,0
R4	27,62	27,62	220	4,95	2,25	11,-	5,00	2,20	1,00	3,30	1,50	21,45	9,75	4,4	2,0
R5	46,27	46,27	120	3,60	3,00	10,80	9,00	1,80	1,50	1,80	1,50	18,00	15,00	2,4	2,0
R6	52,49	52,49	150	8,75	4,50	16,50	11,00	3,00	2,00	3,75	2,50	30,00	20,00	3,0	2,0
R7	55,23	53,13	150	8,75	4,50	13,50	9,00	3,00	2,00	3,75	2,50	27,00	18,00	3,0	2,0
R8 - Borghi	-	-	100	4,50	4,50	9,00	9,00	2,00	2,00	1,25	1,25	16,75	16,75	1,0	1,0
Rp - Zona costiera	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	0,8	2,0

Tab. 2.1 – TABELLA I - Zona R – Ridimensionamento viario ed edilizio (fonte: NTA PRG)

*1 – La percentuale di aree per servizi generali di interquartiere deve intendersi massima per il quartiere R0 e minima per i restanti comprensori.

Si evidenzia che, nella tabella I, per i comprensori R3 e R2, la somma delle singole voci dei servizi previsti per abitante risulta pari a 15 mq ad abitante, mentre il totale delle attrezzature viene indicato in 9 mq ad abitante.

ZONA “Q” ESPANSIONE – Tabella II

Comprensori	Densità territoriale	Indice fabbricazione comprensorio	ATTREZZATURE MINIME									
			Scuole obbligo		Servizi comuni		Verde pubblico		Parcheggi		Totale aree con servizi	
nome	ab/ha	mc/mq	%	mq/ab.	%	mq/ab.	%	mq/ab.	%	mq/ab.	%	mq/ab.
Q1	150	1,50	8,25	5,50	3,00	2,00	35,75	23,65	4,95	3,30	51,95	34,45
Q2	125	1,25	5,68	4,55	2,50	2,00	24,40	19,55	3,62	2,90	36,20	29,00
Q3	100	1,00	7,50	7,50	2,25	2,25	20,75	20,75	5,00	5,00	35,50	35,50
Q4	125	1,25	6,25	5,00	2,50	2,00	22,50	18,00	3,75	3,00	35,00	28,00
Q5 borghi	100	1,00	5,00	5,00	2,00	2,00	18,00	18,00	3,00	3,00	2,80	28,00
Costieri	40	0,40	2,00	5,00	0,80	2,00	60,00	24,00	2,00	5,00	14,40	36,00

Tab. 2.2 – TABELLA II - Zona Q – Espansione (fonte: NTA PRG)

* Per tutti i comprensori vanno osservate le prescrizioni contenute negli art. 8 e 9 del D. l. 2-4-1968, n. 1444.

Come detto in precedenza, anche nella tabella II si fa riferimento al rispetto degli articoli del DiM 1444/1968, in merito all'art. 8- Limiti di altezza degli edifici; e art. 9 - Limiti di distanza tra i fabbricati.

3. Il DiM 1444/1968

Il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967*” è costituito da 9 articoli.

In particolare nell'art. 1 – Campo di applicazione, si stabilisce che le disposizioni previste si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

Ai fini del presente studio, per stabilire l'analogia tra le zone previste dal Prg vigente di Latina e le disposizioni del DiM 1444/1968, appare rilevante riportare le zone omogenee come definite all'art. 2:

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;*

- C) *le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);*
- D) *le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;*
- E) *le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);*
- F) *le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.*

4. Corrispondenza tra la suddivisione in zone del vigente PRG con le zone territoriali omogenee A e B del DiM 1444/68 : motivazioni e obiettivi

Come noto, con la legge di bilancio 2020, è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Tale misura come meglio chiarito dalla Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2020 "... la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, **o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali**. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti."

Ai fini del riconoscimento del "bonus facciate", gli interventi devono essere finalizzati al "recupero o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». Come indicato nella su citata circolare dell'Agenzia delle Entrate "La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici."

Al fine di dare una risposta esauriente alle richieste dei cittadini in materia e, anche, per ridurre i casi di discrezionalità, la presente proposta serve a definire la corrispondenza tra le zone previste dalla disciplina urbanistica vigente e le disposizioni relative alle zone A e B omogenee previste da DiM. Va detto,

comunque, che la presente proposta non costituisce variante al Prg, considerando, che per ogni zona di piano, continuano a valere le disposizioni e le prescrizioni dei piani attuativi approvati e vigenti, che hanno dettagliato i contenuti del vigente Prg **ed è riferita esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219 – 224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, cosiddetto bonus facciate (leggi di bilancio 2020).**

La zona RO del vigente Prg, che fa riferimento alla conformazione originariamente pianificata della città di Fondazione “Littoria” **è corrispondente con la zona A**, su cui continua a valere il vigente piano attuativo.

Le altre **zone R – ridimensionamento viario ed edilizio**, e precisamente i comprensori **R1 – R2 – R3 – R4 – R5 – R6 – R7 – R8 borghi – R10 – R11** trattandosi come indicato dal Prg vigente di zone “costruite” di ridimensionamento viario ed edilizio, e che sono parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, **sono corrispondenti alla zona B.**

La zona L – completamento, fa riferimento a zona ad attuazione diretta su cui erano già previsti e realizzati gli interventi dei piani attuativi, **è corrispondente con la zona B.**

Per tutte le altre zone in cui è suddiviso il territorio comunale non è riscontrabile alcuna corrispondenza con le zone A e B del Decreto Interministeriale n. 1444/68 e pertanto sono da ritenersi escluse dall'applicazione dell'articolo 1, commi da n. 219 a n. 224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, cosiddetto bonus facciate (legge di bilancio 2020).

5. Tabella di confronto tra le zone del PRG vigente e le zone territoriali omogenee A e B previste dal DiM 1444/1968

Per quanto su stabilito, al fine di una semplificazione delle procedure, avendo stabilito che cambiando la dicitura, non vengono mai cambiate le disposizioni vigenti in merito all'applicazione del Prg e dei relativi piani attuativi, in maniera sintetica si riporta una tabella riassuntiva della corrispondenza, **esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219 – 224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, cosiddetto bonus facciate (leggi di bilancio 2020)**, tra le zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale dal vigente PRG con le zone A e B omogenee previste dal DiM 1444/1968.

Suddivisione del territorio comunale in zone come da PRG vigenti (Titolo II delle NTA)	Zona territoriale omogenea da DiM 1444/1968
RO	A-RO
R1	B-R1
R2	B-R2
R3	B-R3
R4	B-R4
R5	B-R5
R6	B-R6
R7	B-R7
R8 - Borghi	B-R8 Borghi
R10	B-R10
R11	B-R11
L - Completamento	B-L